

“Inutili le pressioni di Cioni su Renzi per l'area Castello”

Pubbligate le motivazioni della Cassazione. “Il suo non fu un atto contrario ai doveri di ufficio”

MASSIMO MUGNAINI

LE pressioni lobbistiche con cui nel 2008 l'ex assessore alla sicurezza Graziano Cioni (PD) tentò di ottenere l'appoggio dell'allora presidente della Provincia Matteo Renzi per il progetto dell'urbanizzazione dell'area di Castello — gli ultimi 180 ettari edificabili in città dove il gruppo Ligresti, proprietario dei terreni, voleva costruire tra l'altro gli uffici della nuova sede della Provincia — «non fu un atto contrario ai doveri di ufficio perché avvenne nell'ambito di un rapporto di vicinanza politica o di pregressi rapporti personali» e perché «non sortì alcun effetto». Lo scrive la Cassazione moti-

vando la sentenza con cui lo scorso maggio ha annullato in parte «perché il fatto non sussiste» e in parte dichiarato prescritte (con conferma dei risarcimenti civili alle parti offese) le condanne per corruzione emesse nell'ottobre 2015 dalla Corte di Appello nei confronti dell'ex patron di Fondiaria Sai Salvatore Ligresti, del suo collaboratore Gualtiero Giombini, dell'ex assessore all'urbanistica Gianni Biagi (PD), di Graziano Cioni e — per appropriazione indebita — del ristoratore Aurelio Fontani, sostenitore di Cioni. In primo grado, marzo 2013, tutti gli imputati erano stati assolti tranne Biagi, condannato a un anno per abuso d'ufficio e turbativa d'asta.

Le assoluzioni riguardano l'accusa a Biagi di aver concordato con il gruppo Ligresti il conferimento di incarichi per 3 milioni di euro a due professionisti da lui scelti in cambio di rapidi permessi a edificare e all'attuazione della convenzione tra il Comune di Firenze e il Consorzio Castello. Ad avviso dei giudici romani, nella sentenza d'appello fiorentina «manca qualunque ulteriore elemento che affianchi quello determinato dall'interesse del Biagi, cioè l'affermazione del proprio potere personale» per dedurne che «il conferimento degli incarichi da parte delle società di Ligresti sia stato concordato quale prezzo per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e vantaggiosi per lo stesso gruppo». Secondo la Cassazione la condanna, basata «su un unico indizio da cui si desumeva l'accordo corruttivo» — un'intercettazione — è «viziata da violazione di legge e carenza motivazionale». D'altro canto la Suprema Corte ha confermato la prescrizione delle condanne agli imputati per il filone relativo agli incarichi in favore di vari architetti in cambio dell'approvazione di modalità urbanistiche che avrebbero lasciato mano libera al gruppo Ligresti. Confermata anche la prescrizione — e dunque respinta la richiesta di assoluzione per Biagi — circa l'accusa di turbativa d'asta per la gara pubblica indetta dall'allora presidente della Provincia per una diversa collocazione dei nuovi uffici dell'ente locale. Infine sull'assoluzione di Cioni, la Cassazione ritiene che «pur partendo dal presupposto della natura indebita delle utilità ricevute» dal gruppo Ligresti (una gratifica di 2.500 euro per il figlio assunto dal gruppo, l'uso di un appartamento e un finanziamento di 30mila euro), «l'assenza del nesso causale tra le utilità corrisposte al Cioni e l'unico atto dell'ufficio da questi compiuto individuabile come d'interesse del gruppo Ligresti (la votazione della delibera comunale del 30 settembre 2008 sull'edificazione dello stadio al posto di un parco nella zona Castello, ndr) imponga l'assoluzione». Le norme precedenti la legge Severino, d'altronde, non punivano la corruzione impropria.



SODDISFATTO

La Cassazione ha annullato le condanne per corruzione per Cioni e gli altri imputati

